



## **Aspetti giuridici**

**Ai sensi dell'articolo 14 della legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli oli minerali (LIOM; RS 641.61) e degli articoli 20 – 24 dell'ordinanza del 20 novembre 1996 sull'imposizione degli oli minerali (OIOM; RS 641.611), occorre osservare quanto segue.**

### **Principio**

Le persone che esercitano il commercio di merci tassate all'aliquota inferiore devono impegnarsi nei confronti della DGD a cederle correttamente e in conformità della legge. L'impegno particolare, steso su modulo ufficiale, dev'essere precedentemente depositato presso la DGD. Quest'ultima attesta sulla copia il deposito dell'impegno.

Le persone che hanno depositato un impegno particolare possono cedere merci tassate all'aliquota inferiore solo se sono in possesso di una copia dell'impegno circa l'uso intestata al destinatario della merce.

### **Designazione dell'impiego**

Per ragioni di natura economico-amministrativa, la DGD rinuncia a depositare l'impegno circa l'uso per determinate merci e scopi (ossia l'olio destinato al riscaldamento, ma anche di altro tipo). Coloro che esercitano il commercio di tali merci devono invece notificare, nel bollettino di consegna e nella fattura, le modalità con cui la merce consegnata debba essere impiegata (la cosiddetta riserva d'uso).

### **Riserva d'uso**

La riserva d'uso ha il seguente tenore:

“Questa merce è stata imposta a un'aliquota di favore, pertanto non può essere utilizzata come carburante. Le infrazioni sono punite conformemente alla legge sull'imposizione degli oli minerali.”

### **Contabilità merci / controllo del consumo**

Chiunque fornisce olio da riscaldamento extra leggero o altre merci assoggettate all'aliquota inferiore deve tenere una contabilità merci o per lo meno effettuare un controllo del consumo. Dai rilevamenti devono essere desumibili le entrate, le uscite, l'uso proprio e le scorte. Per ogni operazione, tali rilevamenti devono contenere la data, la quantità e il genere di merce nonché, per le uscite, il nome del destinatario. Almeno una volta all'anno occorre determinare le scorte. Inoltre la contabilità merci o il controllo del consumo devono essere aperti con i dati relativi alle scorte accertate.

Se l'uso o la fornitura non sono comprovati con una fattura, un bollettino di consegna, una contabilità merci o un rilevamento concernente il consumo (controlli del consumo) si applicherà l'aliquota più elevata.

### **Infrazioni**

Le infrazioni sono punite conformemente alla legge sull'imposizione degli oli minerali. L'obbligato/a prende inoltre atto del fatto che l'impegno particolare depositato può essere annullato.

### **Indirizzo, informazioni**

L'impegno particolare va inviato in duplice copia al seguente indirizzo:

**Direzione generale delle dogane, Sezione Imposta sugli oli minerali, Monbijoustrasse 91, 3003 Berna**

In caso di dubbi o incertezze, i collaboratori della sezione Imposta sugli oli minerali della DGD rimangono a disposizione per ulteriori informazioni (tel. 058 462 67 77; e-mail: [ozd.minoest@ezv.admin.ch](mailto:ozd.minoest@ezv.admin.ch)).